

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1878

pio concernente le modificazioni alla legge 8 giugno 1873.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta, onorevole Mascilli, non è il caso d'incominciare questa discussione. Ella avrà occasione di svolgere il suo progetto di legge forse oggi...

MASCILLI. Allora non c'è bisogno di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il suo progetto di legge è più ampio che questo ora presentato dall'onorevole ministro. Però il progetto dell'onorevole ministro comprende una parte del suo, il quale in conseguenza per una parte sola è proprio suo e per un'altra è anche dell'onorevole ministro...

MASCILLI. Domanderei la sospensione del mio progetto di legge.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di lasciarmi finire.

Quando ella avrà svolto il suo disegno di legge, ed avrà udito la risposta del ministro, ella saprà se le convenga di mantenere il suo progetto ovvero di contentarsi di quello che l'onorevole ministro ha proposto, quindi ella non ha ora facoltà di parlare.

Spetta all'onorevole Martelli di svolgere il suo progetto di legge del quale si darà prima di tutto lettura.

MORPURGO, segretario. (*Legge*) (*V. Stampato, n° 22*)

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Martelli per svolgere il suo progetto di legge di cui fu dato lettura.

MARTELLI. Nello svolgere il progetto di legge che io aveva già presentato al vostro esame nella scorsa Sessione e che in questa fu riprodotto con l'autorevole concorso del collega Bizzozero, sarò brevissimo; tanto più perchè sento come la rilevanza del soggetto sia davvero impari alle mie povere forze.

Se fosse presente il collega Bizzozero, che mi si associò nel lavoro, avrei ben volentieri lasciato a lui il compito non lieve di questo svolgimento nella persuasione che il progetto avrebbe guadagnato una più fulgida e più addottrinata esplicazione, e voi sareste stati sollevati dal tedio di udire la mia disadorna parola. Ma sebbene un trattamento migliore non vi sia concesso pregovi ad accordarmi benevola attenzione, promettendovi in compenso che non ne abuserò.

Tanto io quanto l'onorevole Bizzozero, e tutti coloro i quali sanno che l'ordinamento giudiziario attuale non risponde alla necessità di una buona amministrazione della giustizia, avremmo ben potuto limitarci a manifestare dei concetti generali ed a raccomandare al Governo i desiderabili emendamenti del sistema. Ma poichè nel breve periodo di mia vita parlamentare guadagnai persuasione (che credo difficile abbandonare neppure in avvenire se

i miei elettori vorranno confermare il mandato a me poverissimo loro rappresentante) che le raccomandazioni tutte, per quanto ottime siano, naufragano d'ordinario nelle obbluose onde di Lete, così ho stimato che avendosi un concetto serio, e l'intenzione seria di vederlo possibilmente attuato, fosse conveniente concretarlo in uno schema di legge anche pel riflesso che se esso non ricevesse in definitiva l'onore della sanzione della Camera, potrebbe avere non di meno il merito di condurci in una discussione ampia del tema gravissimo intorno al quale non cessa il paese di manifestare la sua opinione, e di chiedere provvidenze al Governo.

Io non mi farò, in occasione dello svolgimento di questa proposta di legge, a ripetere quelle cose, e risalire a quei principii che tutti conosciamo, e sui quali nessuno mi saprebbe contraddire. Quindi non vi dirò che l'amministrazione buona della giustizia è una necessità per far fiorire lo Stato, poichè la giustizia alleata alla scuola costituisce la religione dei moderni tempi; nè vi dirò della importanza propria dell'ufficio del magistrato nella vita sociale, ma attenendomi strettamente allo scopo del mio progetto mi permetterò dirvi per quali principali difetti generalmente si pensi che l'ordinamento giudiziario attuale non soddisfa alla maestà della giustizia, nè agli interessi legittimi dei cittadini, senza neppure occuparmi di quelle forme inceppanti, o di puro lusso, che traggono la conseguenza di moltiplicare e ritardare i giudizi, certo senza nessuna utilità delle parti, e con gravissimo pregiudizio delle borse dei litiganti.

A queste forme non riflette lo schema di legge che vi abbiamo presentato, il quale riguarda precipuamente l'ordinamento giudiziario. Un primo difetto dell'organizzazione in vigore si è quello di impiegare un numero eccessivo di funzionari e tutti troppo male retribuiti.

L'ufficio di amministratore della giustizia è molto difficile e delicato e può con ragione dirsi relativamente ad esso che *si multi sunt vocati, pauci vero sunt electi*.

Or contro la regola riconosciuta ottima per tutte le amministrazioni, quella cioè di avere impiegati pochi, ma bene retribuiti, si hanno in Italia giudici troppi, e troppo indecorosamente trattati. È talmente moltiplicato il numero degli impiegati giudiziari, che si presenta difficile una buona scelta, e con una retribuzione veramente contemnenda è fatta alla maggior parte dei giudici una dolente posizione.

Non è possibile che, cogli stipendi attuali, si mantenga in meritata onoranza il giudice, e si contribuisca così ad assodare quel rispetto alla legge che